

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Movimento del Drin Drin”

Titolo I – Costituzione e scopi

Articolo 1 – Denominazione – sede – durata

1. Ai sensi del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata “Movimento del Drin Drin”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Imola. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Imola non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio dello Stato italiano e intende operare anche in ambito internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie. L'elenco dei Fondatori dell'Associazione, posto in appendice al presente statuto, ne costituisce parte integrante.
5. L'Associazione ha la durata di un anno dalla sua fondazione e verrà sciolta entro e non oltre il giorno 8 settembre 2025 o ben per aver conseguito i propri scopi – riassunti di seguito nell'articolo 2 e nel “Manifesto del Drin Drin” allegato a questo Statuto – o ben per aver mancato di raggiungerli nei termini qui prestabiliti.

Articolo 2 – Scopi

1. L'Associazione è aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, la seguente finalità civico-solidaristica e di utilità sociale: stimolare la creazione di un movimento politico nazionale ispirato ai principi e orientato agli obiettivi illustrati nel Manifesto allegato. Nel perseguimento di tale suo scopo l'Associazione intende offrire ai propri soci tutte le opportunità utili per:
 - I. Organizzarsi, nella forma di un partito politico, aggregando altri iscritti;
 - II Sviluppare idee, discuterle e formulare proposte di riforma del paese;
 - III. Organizzare ogni tipo di evento adatto a tale scopo.
3. L'Associazione opera nei seguenti settori:
 - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione degli obiettivi di cui al presente articolo;
 - b) elaborazione di proposte politiche di riforma dello stato italiano e delle sue istituzioni;

- c) partecipazione al dibattito politico-culturale ad ogni possibile livello.

4. Ai fini di una definizione più completa degli scopi, dei fini e dei valori dell'Associazione vale quanto contenuto nel "Manifesto del Movimento Drin Drin" allegato al testo di questo Statuto.

Articolo 3 – Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) **Convegni e Seminari:** Organizzazione di convegni, seminari e workshop nell'ambito della formazione politica. Ciò potrà includere corsi di formazione per aderenti, laboratori di approfondimento e altre iniziative formative e culturali.
- b) **Pubblicazioni e Materiali Informativi:** Realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, libri, riviste, opuscoli e materiali digitali volti a promuovere e diffondere la cultura e i valori di cui al precedente articolo e delle attività di interesse generale.
- c) **Collaborazioni e Partenariati:** Stabilire collaborazioni e partenariati con altre associazioni, movimenti, partiti e imprese private, per la realizzazione congiunta di progetti e iniziative in linea con le finalità dell'associazione.
- d) **Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.**

2. L'Associazione può svolgere, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal già menzionato Codice civile e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, attuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dal Codice civile e dalla legislazione in materia di finanziamenti delle associazioni non riconosciute.

Titolo II – Norme sul rapporto associativo

Articolo 4 – Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 5 – Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e sino al termine di esistenza dell'associazione; essa non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Articolo 6 – Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione, indicando i propri dati anagrafici nonché i recapiti di posta elettronica. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello al Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Il Consiglio Direttivo regolarmente convocato deciderà in merito all'appello presentato in una pubblica seduta durante la quale all'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

Articolo 7 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il

termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, rimborsabili e non sono rivalutabili.

Articolo 8 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario o morte. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato e non genera diritto di restituzione del contributo associativo.
- b) mancato pagamento della quota associativa entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Un associato per il quale abbia luogo la cessazione del rapporto associativo decade da eventuali incarichi occupati all'interno dell'associazione. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari, del Codice etico o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Consiglio Direttivo, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. In merito all'appello proposto deciderà in seduta pubblica regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine

del giorno. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione del Direttivo, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III – Norme sul volontariato

Articolo 9 – Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10 – Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50%

(cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV – Organi sociali

Articolo 11 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Revisione, nominato dall'Assemblea dei soci.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 12 – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino ad un massimo di dieci deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Dati gli scopi di questa Associazione e i termini della sua durata, il Direttivo temporaneo – la cui composizione viene riportata nell'articolo 17 – ha l'obbligo di convocare l'Assemblea dei soci entro e non oltre il 30 giugno 2025. L'atto di convocazione di detta Assemblea deve essere reso pubblico entro e non oltre il 31 gennaio 2025.

4. L'Assemblea dei soci si svolge prima a livello provinciale, poi regionale ed infine nazionale attraverso un meccanismo di delega sequenziale fondata su criteri di democraticità e proporzionalità. I dettagli della procedura elettorale verranno deliberati dal Direttivo temporaneo entro e non oltre il 31 dicembre 2024 e resi immediatamente pubblici ai soci. Tali criteri elettorali si considereranno approvati qualora non più del 20% dei soci esprimano parere contrario attraverso messaggio scritto al Direttivo.

5. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
- c) Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

6. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

7. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Il Presidente può proporre all'Assemblea di nominare un comitato di presidenza che lo affianchi nella conduzione dei lavori

9. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

10. Il Consiglio Direttivo può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, lo svolgimento dell'Assemblea dei soci nella forma di Assemblea generale dei delegati, preceduta da assemblee separate su base territoriale. All'Assemblea generale e alle Assemblee territoriali si applicano, ove compatibili, le norme del presente statuto relative all'Assemblea degli associati, nonché le prescrizioni dell'art. 2540 C.C. commi III, IV, V e VI. L'Assemblea generale è convocata con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni. Le assemblee separate sono convocate con un preavviso minimo di 45 (quarantacinque) giorni

Articolo 13 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare l'Organo di Revisione;
- f) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 14 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale *quorum* si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Articolo 15 – L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale e siano iscritti al libro degli associati da almeno 30 giorni nel registro degli associati.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.
4. L'esercizio del voto in assemblea può avvenire attraverso strumentazioni elettroniche e telematiche, che garantiscano la partecipazione a distanza ovvero da remoto dei soci.
5. Al fine di procedere alle operazioni di voto secondo le modalità disciplinate dal precedente comma, l'Associazione si avvale di strumentazioni elettroniche ovvero di piattaforme telematiche che garantiscano l'accessibilità a tutti i soci, la sicurezza dei dati, la riservatezza del voto e la corretta registrazione dei voti.
6. Le strumentazioni elettroniche e le piattaforme telematiche di cui al precedente comma devono garantire a ciascun socio il diritto di accedere al sistema di votazione elettronica mediante credenziali personali e intrasmissibili e la procedura di autenticazione deve garantire la massima riservatezza e sicurezza.
7. Le operazioni di voto disciplinate dal comma 4 e seguenti del presente articolo si svolgono secondo le istruzioni fornite dall'Associazione, entro i tempi stabiliti per l'Assemblea. I voti espressi elettronicamente sono validi ai fini del raggiungimento del *quorum* e per l'adozione delle delibere, a condizione che il sistema di votazione rispetti i requisiti di sicurezza e affidabilità previsti dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 16 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, al quale possono partecipare anche non soci, è eletto dall'Assemblea, ed è composto da un numero di membri che può variare da 11 (undici) a 21 (ventuno), comunque sempre in numero dispari, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. Il primo consiglio, nominato in sede di costituzione dell'Associazione e che avrà durata temporanea, potrà essere composto da un numero inferiore a 11 e anche non dispari.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica un anno e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. I Consiglieri membri del Direttivo Temporaneo durano in carica sino allo svolgimento della prima Assemblea Nazionale o comunque, sino e non oltre il giorno 9 settembre 2025.

Articolo 17 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dal Tesoriere.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 18 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Articolo 19 – Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica un anno.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. La carica di Presidente può essere ricoperta anche da due membri contemporaneamente investiti della rappresentanza disgiunta della associazione. La carica pluripersonale può essere conferita solo con il voto unanime dei membri del consiglio direttivo.

6. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

7. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente anch'esso nominato all'interno del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Articolo 20 Bis – Co-Presidenti temporanei

All'atto della fondazione il Direttivo Temporaneo delibera unanimemente che – nel periodo che intercorre dalla data odierna al completamento dell'Assemblea generale di cui all'Articolo 12 – la presidenza dell'Associazione sarà condivisa fra Michele Boldrin e Alberto Forchielli. Le delibere dei due co-presidenti avranno valore se e solo se adottate all'unanimità.

Articolo 20 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui al presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salva la ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'Assemblea i Consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi

Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 21 – L'Organo di Revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 1 anno ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 22 – Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I consiglieri e i componenti dell'Organo di Revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V – I libri sociali

Articolo 23 – Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

3. L'Associazione ha l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI – Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Articolo 24 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 25 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice Civile e di altre norme competenti in materia.

Articolo 26 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima

dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII – GRUPPI TERRITORIALI

Articolo 27 – Gruppi territoriali dell'Associazione

L'Associazione può costituire Gruppi Territoriali al fine di promuovere e realizzare gli scopi e gli obiettivi statuari in ambito locale. I Gruppi Territoriali sono costituiti su base geografica e devono rispettare i principi e le finalità dell'Associazione.

Articolo 28 – Regolamento dei Gruppi Territoriali

1. La costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina dei Gruppi Territoriali sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo.

2. Il regolamento interno stabilisce le modalità di adesione e di partecipazione ai Gruppi Territoriali da parte dei soci, nonché i requisiti minimi necessari per la costituzione e il mantenimento di tali Gruppi.

3. I Gruppi Territoriali sono coordinati, in conformità con il regolamento interno, da un rappresentante che collabora con il Consiglio Direttivo per garantire il rispetto delle linee guida e degli obiettivi statuari.

4. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può disporre la sospensione o la revoca del riconoscimento di un Gruppo Territoriale in caso di violazione del presente Statuto, del regolamento interno, o per altre gravi ragioni che compromettano la reputazione e l'operato dell'Associazione. Le modalità e le conseguenze di tali provvedimenti sono disciplinate dal Regolamento Interno.

Titolo VIII – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Articolo 29 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti associativi con simili finalità.

Titolo IX – Disposizioni finali

Articolo 30 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.